

ORIGINALE B

SENT. N. 956/13

Cron. N. 656/13

R.G. N. 4844/11

REP. N. 794/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 4844/11 Ruolo  
Generale promossa

Spedita:

17/7/12

Depositata il: 12/09/13

PUBBLICATA IL

25 FEB 2013

OGGETTO:

r.c.a

**DA:**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

contro

Allianz S.p.a.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

CONCLUSIONI COME IN ATTI

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio la  
compagnia Allianz S.p.a. per sentirla condannare al  
risarcimento di "tutti i danni fisici patiti, patrimoniali e  
non patrimoniali, ivi compresi quello biologico, morale e  
relazionale, nessuno escluso, nella misura indicata in  
narrativa o in quella anche diversa misura che risulterà  
provata e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria,  
oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto

al saldo", nell'incidente stradale verificatosi a San Lazzaro di Savena il 17 giugno 2010, allorquando l'auto tg. [REDACTED] condotta dall'attrice (assicurata presso Unipol) veniva tamponata dall'auto tg. DN767XY condotta dal sig. [REDACTED] (assicurata presso Allianz Ass.ni), che non manteneva la dovuta distanza di sicurezza.

Riferiva l'attrice che nell'occorso aveva riportato lesioni personali che avevano determinato un danno biologico.

Lamentava altresì un danno patrimoniale relativo agli esborsi sostenuti per effettuare le necessarie visite e le terapie riabilitative prescritte, come dimostrato dalle fatture allegate. Riferiva, infine, che a nulla erano valse le richieste di risarcimento inoltrate alla convenuta Allianz in quanto, nonostante la pacifica, non contestata responsabilità del sig. [REDACTED] nella causazione del sinistro, l'invio di tutta la documentazione prevista dall'art. 148 D. Lgs. n. 209/05, ed il decorso dei termini di legge, Allianz S.p.a. nulla aveva mai offerto a titolo di risarcimento del danno.

All'udienza del 26 settembre 2011 nessuno compariva per i convenuti ritualmente citati, che rimanevano contumaci, mentre si costituiva la compagnia [REDACTED] Ass.ni s.p.a. con una comparsa di risposta che, in quella sede, in seguito alle eccezioni sollevate da parte attrice, veniva dichiarata nulla dal Giudice, in quanto basata su una procura e un mandato di rappresentanza invalidi.

Preso atto di ciò, parte attrice provvedeva a formulare le proprie istanze istruttorie evidenziando che il CAI sottoscritto dai conducenti del veicolo coinvolti emergesse la responsabilità esclusiva del Sig. [REDACTED] [REDACTED].

Il giudice, preso atto di quanto dedotto dalla difesa attorea, ammetteva la CTU medico legale, nominando all'uopo il dott. Andrea Minarini, il quale assumeva l'incarico e prestava il giuramento di rito all'udienza del 17 gennaio 2012.

La causa veniva quindi rinviata prima all'udienza del 24/04/2012 (poi a quella del 29/05/2012 in quanto alla data prestabilita la consulenza tecnica non era stata ancora depositata) per l'esame della consulenza quindi all'udienza di discussione.

### **Motivi della decisione**

**Preliminarmente** sull'intervento volontario deve rilevarsi che le pronunce di merito, ed in particolare quelle dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, sono nel senso di escluderlo. Si rimanda alla copiosissima giurisprudenza versata in atti dall'attore (EX MULTIS GDP Bologna nrg 7892/10).

E' pienamente legittima la domanda svolta nei confronti dei responsabili civili ai sensi degli articoli 2043, 2054 c.c. e 144 D. Lgs. n. 209/05. Infatti l'azione prevista dall'articolo 145, comma 2, D. Lgs. n. 209/2005 è facoltativa e alternativa a quella esperibile dal danneggiato nei confronti del responsabile civile. Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 180/'09, *"accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile"*.

Seguendo l'indirizzo della Corte, la giurisprudenza di merito ha potuto affermare che "l'art. 149 C.d.a. non ha comportato alcuna abrogazione delle disposizioni che regolano la responsabilità civile conseguente alla circolazione veicolare, con la conseguenza che il danneggiato resta libero di agire giudizialmente tanto nei confronti del proprio assicuratore quanto nei confronti

dei responsabili civili" (sent. n. 20842/09 Trib. BO).  
Invece il danno da c.d. "fermo tecnico" – oggetto del presente giudizio – deve essere risarcito. E' ormai consolidata la giurisprudenza che considera detta voce di danno, in quanto casualmente riconnessa al sinistro, assolutamente risarcibile dal responsabile *"in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta, fonte di spesa comunque ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore"* (v. Cass. n. 23916/06, Cass. n. 12908/04, Cass. n. 117963/02). Detto orientamento, confermato dalla recentissima sentenza n. 1688/2010, è stato largamente seguito dalla giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Bologna n. 3721/01 e n. 1464/03).  
Nessuna contestazione è mai stata formulata dalla compagnia convenuta in merito alla responsabilità.  
Risultano dal modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, allegato quale doc. 2 al fascicolo di parte attrice, le responsabilità e la dinamica. In merito si precisa come, ai sensi dell'art. 143, secondo comma, D. Lgs. n. 209/06, nonché per orientamento consolidato della giurisprudenza, "quando il modulo sia firmato dai conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso" (v. Cass. n. 8216/02; Cass.

n. 4639/02; Cass. n. 3462/98; Cass. 9548/02; Cass. 2659/03).

La responsabilità del ~~██████████~~ è indiscussa, conseguentemente Allianz S.p.a. è obbligata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice in occasione del sinistro per cui è causa.

Sul quantum debeat all'esito dell'accertamento medico legale, il CTU dott. Minarini circa la sussistenza del danno biologico, del nesso di causalità tra il sinistro e danno, ha affermato che: "Delle lesioni sussistono postumi che per il tempo oramai trascorso devono considerarsi stabilizzati e permanenti e si compendiano in esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma cranico minore. Tali postumi traumatici permanenti, unitariamente considerati hanno menomato la validità e l'efficienza psicofisica della persona dell'attore, sia pure in modo non grave, incidendo negativamente sulle attitudini biologiche al lavoro ultragenerico, alla vita di relazione e sociale ad ai rapporti interpersonali in genere, inoltre i postumi traumatici hanno arrecato pregiudizio al bene primario della salute obbligando l'infortunato a controlli specialistici e a cure periodiche".

Ed ancora: "La Signora ~~██~~ nel sinistro per cui è causa ha riportato un trauma discorsivo del rachide cervicale e trauma cranico minore. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea essa è da valutarsi in giorni 7 (sette) al 75% - giorni 20 (venti) al 50% e giorni 20 (venti) al 2-5%.

Delle lesioni sono residuati i seguenti postumi permanenti: esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale e trauma cranico minore. Il complesso dei

suddetti postumi traumatici ha determinato nella persona dell'attore un cosiddetto danno biologico permanente, comprensivo degli aspetti soggettivi dinamico-relazionali, valutabili nella misura del 2% (due per cento). Le spese sanitarie complessive sono state quantificate nella misura di E. 970,43 e appaiono congrue in riferimento alla patologia identificata e alle terapie sostenute." Tali considerazioni del consulente tecnico sono congruamente motivate e logicamente concatenate.

Alla luce di quanto sopra, l'entità del danno biologico, il nesso causale tra sinistro e lesioni e la congruità delle spese mediche allegate appaiono pienamente provati.

Passando all'esame del danno morale, si osserva come, per orientamento ormai consolidato della dottrina e della giurisprudenza, il danno non patrimoniale, da intendersi nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è sempre risarcibile qualora l'illecito si configuri come reato (anche solo astrattamente, come nel caso in esame).

Partendo da questo assioma, nelle note sentenze del 2008, la Corte ha precisato che il risarcimento deve essere integrale, nel senso che deve ristorare ogni pregiudizio arrecato, anche esistenziale e morale (inaugurando così la concezione pluridimensionale del danno), chiarendo che la formula "danno morale" non individua una sottocategoria di danno, ma descrive un pregiudizio specifico: quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato. Tuttavia è necessario, avverte la Corte, che tale sofferenza sia in sé considerata, ovvero non sia una mera componente di un più

complesso pregiudizio non patrimoniale, ed investe il Giudice del compito di procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Tale sofferenza, che integra il cosiddetto "danno morale subiettivo", deve dunque essere considerata al momento della liquidazione e quantificazione del danno ed il risarcimento (nell'ambito del complessivo danno non patrimoniale) deve essere oggetto di ponderato ed autonomo apprezzamento del Giudice, non essendo in alcun modo riconducibile alla (diversa) categoria di "danno biologico". Tale verità, trova il proprio fondamento: - nel dato testuale. La definizione di "danno biologico" di cui all'art. 138 comma II lett. a) C.d.A. non fa alcun cenno al "dolore" ed alla sofferenza: "agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito".

- nella giurisprudenza di merito (cfr. sentenze Tribunale di Bologna, G.U. Candidi Tommasi del 29.01.08; Tribunale di Milano, Sez. X civ. n. 14529 del 09/12/2008 GU Mesiano; Tribunale di Milano, G.U. D. Spera, nr. 2334/2009 del 19/02/2009; Tribunale di Firenze, del 17/12/2008, GU Monteverde; Tribunale di Roma, G.U. E. Schillaci del 25/02/2009; Tribunale di Roma, G.U. A. Canonaco, sentenza n. 2667/2008 del 03.12.2008; Corte

di Appello di Perugia, 24/11/2008; Tribunale di Torino, G.U. M. Ciccarelli 27/11/2008; Tribunale di Lecce, Sez. Maglie, sentenza del 29/11/2008 n.368 GU. Portakuri; Tribunale di Chieti, sentenza nr. 21/2009 del 12/01/2009; Tribunale di Arezzo, G.U. C. Labella con sentenza nr. 15/09 del 19/01/09; Tribunale di Nola, II Sez., GU. Dr. A. Scermino; Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza 3 giugno 2008; Giudice di Pace di Prato, G.d.P. Avv. P. Erravi, sentenza nr. 360/2008 del 24/02/2009; Giudice di Pace di Firenze, G.d.P. Avv. F. Trasseri, sentenza 1946/2009 del 02.03.2009). In particolare, oltre alle recenti sentenze del Giudice di Pace di Bologna (seni. n. 1724/09, n. 2909/10) si segnala la sentenza del Giudice di Pace di Budrio (19 luglio 2010 n. 17, GdP Budrio, est. avv. M.G.Parenti) che afferma come "pur nell'ambito della bipartizione dottrinale delle categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) la categoria descrittiva corrispondente al pregiudizio avvertito quale sofferenza soggettiva cagionata da reato è dotata di logica autonomia rispetto all'altra voce di danno non patrimoniale, ovvero il danno biologico; e questo in relazione alla diversità del bene protetto (integrità morale della persona piuttosto che integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale). Tale danno, in presenza di invalidità permanente inferiore al 10%, va liquidato sulla scia delle linee guida fornite dal Tribunale di Bologna, nella misura che va dal 25 al 50% del danno biologico";

- nella giurisprudenza di legittimità successiva alla nota pronuncia delle Sezioni Unite del novembre 2008 (cfr. sentenze Cass. Civ., Sez III 28 novembre 2008, n. 28407, Cass. Civ., Sez III, 12 dicembre 2008, n. 29191, Cass.



Civ., Sez 111, 13 gennaio 2009, n. 489, Cass. Civ., Sez III, 3 marzo 2009, n. 5057, Cass. Civ. Sez. III 13 maggio 2009, n. 11048, Cass. Civ. Sez III, 15 luglio 2009, n. 16448);

- nelle scelte del Legislatore che con il D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ha riconosciuto l'indennizzabilità del danno morale ai militari vittime di infortuni e con il D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 81 ha riconosciuto il danno morale alle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica ed ha fornito per la prima volta una nozione legale di danno morale, art. 1 lett. b): "per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato";

- "Nuove Tabelle 2009" pubblicate dal Tribunale di Milano, adottate anche dal Tribunale di Bologna, che prevedono la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva. In particolare nel commento alle tabelle pubblicato dal Tribunale di Bologna si legge: "la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente compresa tra il 25 e il 50%...".

Per quanto attiene *l'onus probandi*, si osserva che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la prova del danno non patrimoniale quale danno conseguenza possa essere fornita anche a mezzo di presunzioni che, come noto, non costituiscono uno strumento probatorio di rango "secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e "più debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa (cfr. sentenza Tribunale di Bologna, G.U. Candidi Tommasi del 29.01.09 agli atti).

Pertanto, sulla base delle valutazioni espresse dal CTU, considerata l'applicabilità al caso che interessa delle norme sulla circolazione stradale e dei relativi parametri di liquidazione, deriva un danno (biologico e morale) in capo alla Sig.ra Comunale quantificabile come segue:

La Liquidazione del danno, tenuto conto della data del sinistro (17-06-2010) quindi 37 anni compiuti per il danneggiato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (nata il 19-09-1972) per cui ~~Punto tabellare di invalidità (38 anni): 699,86~~  
Al) Invalidità permanente (punti di I.P.: 2,0%) Sub totale Al) rivalutato alla data della Invalidità temporanea al 75% Giorni 7, Invalidità temporanea al 50%Giorni 20, Invalidità temporanea al 25% Giorni 20 di liquidazione) Diaria giornaliera da tabella: 43,16 fine della inabilità temporanea totale assomma ad euro 2.273,71, che rivalutato alle date indicate assomma ad E. 2.283,54.

Il danno morale solo sul danno biologico permanente.

Per i Danni materiali si devono sommare le Spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 970,43 con Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) per E. 150,20. A ciò vanno aggiunti gli Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente pari ad E. 128,62 e così per complessivi E. 4.101,64.

Al danno così quantificato andranno aggiunti interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo, come stabilito dalla sentenza n. 1712/95 pronunciata dalla Suprema Corte a S.U., e le spese sostenute per la CTU e CTP, pari a complessivi € 847,00.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 4844/'11,

- Condanna la convenuta compagnia a risarcire il

danno pari ad €. ~~4.101,64~~ Al danno così quantificato andranno aggiunti interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore della danneggiata

- condanna la convenuta compagnia a rimborsare € 847,00 per CTU.
- Condanna la convenuta compagnia a pagare le spese legali quantificate in € 1200,00, oltre accessori di legge

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria  
IL ..... 25 FEB 2011 .....  
D.ssa Rosalia Natondo